

LA CAUZIONE PROVVISORIA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA È DA RITENERSI EQUIPOLLENTE A QUELLA VERSATA IN NUMERARIO ANCHE NEGLI APPALTI DI SERVIZI, SE PREVISTA DAL BANDO, LA POLIZZA CAUZIONE È UNO STRUMENTO IDONEO A SODDISFARE ESIGENZE DI GARANZIA

Il TAR Puglia, sezione seconda di Lecce, con una brevissima sentenza, la numero 2049 del 5 maggio 2003, ci conferma che, se nel Capitolato Speciale, il quale disciplina le modalità di versamento della cauzione definitiva, la stessa può essere ammessa in forma di polizza cauzioni, allora con la stessa modalità può essere presentata anche quella provvisoria

A cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA  
LECCE SECONDA SEZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 486/2003 proposto da:

SOCIETA' \*\*\*\*\* TRIBUTI SPA

contro

COMUNE DI MASSAFRA

e nei confronti di

\*\*\*\*\* SRL

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del verbale di gara della Commissione Giudicatrice del 12.11.2002 della procedura concorsuale relativa all'appalto indetto dal Comune di Massafra per l'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione temporanea e permanente degli spazi ed aree pubbliche, verbale con il quale veniva stabilita l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta \*\*\*\*\* Srl, con conseguente esclusione di tale soggetto dalla procedura di gara in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara; della determina dirigenziale n. 284/2002 del 4.12.2002, di aggiudicazione definitiva del servizio; di ogni atto connesso e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MASSAFRA

\*\*\*\*\* SRL

Udito nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2003 il relatore Cons. LUIGI COSTANTINI e uditi gli avv.ti Rella in sostituzione di Bellini, Pilolli e Baldassarre;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

Eccesso e/o sviamento di potere per difetto di motivazione ed istruttorio, violazione dei principi di imparzialità e par condicio, disparità di trattamento, per avere la Commissione Giudicatrice ammesso alla gara soggetto poi risultato aggiudicatario non in possesso dei requisiti richiesti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo della motivazione illogica ed

incongruente in relazione alla valutazione dei documenti prodotti dall'aggiudicataria, alle conseguente tratte ed ai risultati di gara;

Considerato che, alla luce dell'art. 7 del Capitolato Speciale, il quale disciplina le modalità di versamento della cauzione definitiva, la cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria è da ritenersi equipollente a quella versata in numerario risultando entrambi gli strumenti idonei a soddisfare esigenze di garanzia;

Che quindi va interpretato alla luce del citato art. 7 il punto 11, lett. B), del bando di gara (il quale, d'altro canto, riguarda letteralmente l'allegazione alla domanda della prova della prestazione della cauzione provvisoria e quindi non esclude che tale prova possa attenersi ad una modalità della prestazione della citata cauzione ammessa in base all'interpretazione del complesso costituito dal Bando e dal Capitolato Speciale);

Che, peraltro, la prestazione di cauzione mediante fideiussione non viola il principio della par condicio tra i concorrenti;

Ritenuto l'affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2003